

STATUTO

“BRIANZA OLTRE L'ARCOBALENO”

Sommario

Titolo 1. Definizioni	6
Sez. 1.1 Scopo	6
Art. 1.1.1 Denominazione e sede	6
Art. 1.1.2 Finalità	6
Art. 1.1.3 Uso del femminile	6
Sez. 1.2 Funzionamento.....	7
Art. 1.2.1 Regolamento associativo	7
Art. 1.2.2 Modifiche al regolamento associativo	7
Sez. 1.3 Attività	7
Art. 1.3.1 Attività di interesse generale	7
Art. 1.3.2 Impegno nelle attività.....	7
Art. 1.3.3 Attività diverse.....	8
Art. 1.3.4 Destinatari delle attività	8
Art. 1.3.5 Volontarie per eseguire le attività.....	8
Art. 1.3.6 Personale per eseguire le attività.....	8
Art. 1.3.7 Raccolta fondi per le attività	8
Titolo 2. Le associate (di seguito socie)	9
Sez. 2.1 Adesione.....	9
Art. 2.1.1 Chi può aderire	9
Art. 2.1.2 Chi non può aderire.....	9
Art. 2.1.3 Composizione.....	9
Sez. 2.2 Tipologia di socie	9
Art. 2.2.1 Socie Ordinarie	9
2.2.1.1 Socie ordinarie morose	9
Art. 2.2.2 Socie Onorarie	9
Sez. 2.3 Diritti e Doveri delle socie.....	10
Art. 2.3.1 Nessuna Discriminazione delle socie e pari opportunità di partecipazione ..	10

Art. 2.3.2	Diritti delle socie.....	10
Art. 2.3.3	Doveri delle socie	10
Art. 2.3.4	Assicurazione dei volontari.....	10
Sez. 2.4	Ammissione delle socie	11
Art. 2.4.1	Ammissione ed iscrizione delle nuove socie.....	11
Sez. 2.5	Perdita della qualifica di socia.....	11
Art. 2.5.1	Perdita della qualifica di socio	11
Art. 2.5.2	Esclusione dal titolo di socia	11
2.5.2.1	Esclusione motu propria del Consiglio Direttivo	11
2.5.2.2	Esclusione per controversia.....	11
2.5.2.3	Esclusione per morosità.....	11
Titolo 3.	Organi sociali	12
Sez. 3.1	Aspetti comuni di tutti gli organi ed incarichi.....	12
Art. 3.1.1	Composizione degli Organi sociali	12
Art. 3.1.2	Definizione di incarichi.....	12
Art. 3.1.3	Decorrenza e caratteristiche di cariche ed incarichi.....	12
Art. 3.1.4	Principio di competenza degli organi ed incarichi.....	12
Art. 3.1.5	Sedute e delibere di ogni organo.....	12
3.1.5.1	Delibere dell'Assemblea Straordinaria in caso di scioglimento	12
Art. 3.1.6	Votazioni	13
Art. 3.1.7	Dimissioni	13
3.1.7.1	Organi ed incarichi che restano validi in caso di dimissioni	13
Sez. 3.2	Assemblea delle socie.....	13
Art. 3.2.1	L'Assemblea	13
Art. 3.2.2	Competenze dell'Assemblea ordinaria	13
Art. 3.2.3	Competenze dell'Assemblea straordinaria.....	14
Art. 3.2.4	Convocazione dell'Assemblea.....	14
3.2.4.1	Chi può convocare l'Assemblea.....	14
3.2.4.2	Quando convocare l'Assemblea	14
3.2.4.3	Contenuto della convocazione.....	14
3.2.4.4	Termini di convocazione.....	14
Art. 3.2.5	Partecipazione e diritto di voto	15
3.2.5.1	Partecipazione	15
3.2.5.2	Deleghe	15
Art. 3.2.6	Validità dell'Assemblea	15

3.2.6.1	Quorum.....	15
3.2.6.2	Numero di associate presenti	15
3.2.6.3	La Commissione verifica poteri	16
Art. 3.2.7	Funzionamento.....	16
3.2.7.1	Modalità operative	16
Sez. 3.3	Il Consiglio direttivo.....	16
Art. 3.3.1	Definizione del Consiglio direttivo.....	16
Art. 3.3.2	Composizione del Consiglio Direttivo	16
3.3.2.1	Incompatibilità al ruolo di membro del Consiglio Direttivo.....	16
Art. 3.3.3	Responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo	17
Art. 3.3.4	I compiti del Consiglio Direttivo	17
Art. 3.3.5	Convocazione del Consiglio Direttivo.....	18
Art. 3.3.6	Funzionamento del Consiglio Direttivo	18
Art. 3.3.7	Decadimento di membri del Consiglio Direttivo	18
Art. 3.3.8	Decadimento del Consiglio Direttivo	18
Sez. 3.4	La Presidente.....	18
Art. 3.4.1	Nomina	18
Art. 3.4.2	Compiti della Presidente dell'Associazione	18
Sez. 3.5	La Vice Presidente dell'Associazione	19
Art. 3.5.1	Nomina	19
Art. 3.5.2	Compiti della Vice Presidente dell'Associazione	19
Sez. 3.6	La Tesoriera dell'Associazione.....	19
Art. 3.6.1	Nomina	19
Art. 3.6.2	Compiti della Tesoriera.....	20
Sez. 3.7	La Segretaria dell'Associazione.....	20
Art. 3.7.1	Nomina	20
Art. 3.7.2	Compiti della Segretaria.....	20
Sez. 3.8	Organo di controllo e revisione legale	20
Sez. 3.9	Il Collegio dei Garanti etico morale	20
Art. 3.9.1	Scopo	20
Art. 3.9.2	Composizione.....	21
3.9.2.1	Esclusioni.....	21
3.9.2.2	Componenti effettive	21
3.9.2.3	Componenti supplenti	21
Art. 3.9.3	La Responsabile del collegio dei Garanti	21

Art. 3.9.4	Chiamata all'intervento.....	21
Art. 3.9.5	Funzionamento e delibera	21
Titolo 4.	Gestione contabile, finanziaria e dei documenti associativi.....	21
Sez. 4.1	I documenti associativi.....	21
Art. 4.1.1	Libri sociali	21
Sez. 4.2	La gestione contabile e finanziaria	22
Art. 4.2.1	Anno sociale	22
Art. 4.2.2	Risorse economiche e mezzi finanziari.....	22
Art. 4.2.3	Le Sostenitrici	22
Art. 4.2.4	Le Convenzioni	23
Art. 4.2.5	Scritture contabili.....	23
Art. 4.2.6	Bilanci.....	23
4.2.6.1	Gestione finanziaria e bilancio preventivo.....	23
4.2.6.2	Approvazione dei bilanci	23
Art. 4.2.7	Esercizio finanziario.....	24
Art. 4.2.8	Divieto di distribuzione degli utili.....	24
Art. 4.2.9	Avanzi di gestione	24
Art. 4.2.10	Devoluzione del patrimonio	24
Titolo 5.	Controllo e Revisione legale.....	24
Sez. 5.1	Limiti e tipologie di organo.....	24
Art. 5.1.1	Limite inferiore con Organo di Revisione contabile interno	24
Art. 5.1.2	Limite intermedio con Organo di controllo e Organo di Revisione contabile interno	25
Art. 5.1.3	Limite superiore e Organo di Controllo e Revisione legale.....	25
Art. 5.1.4	Verifica dei limiti.....	25
Sez. 5.2	Organo di Revisione contabile interno.....	25
Art. 5.2.1	Compiti dell'organo di Revisione contabile interno	25
Art. 5.2.2	Doveri	25
Art. 5.2.3	Composizione.....	25
5.2.3.1	Esclusioni.....	25
5.2.3.2	Componenti effettivi	25
5.2.3.3	Componenti supplenti	26
5.2.3.4	Candidatura ed elezioni	26
Art. 5.2.4	La Responsabile dell'Organo di Revisione contabile interno	26
Art. 5.2.5	Funzionamento.....	26

Art. 5.2.6	Riunioni.....	26
Sez. 5.3	Organo di Controllo.....	26
Art. 5.3.1	Compiti dell'Organo di controllo.....	26
Art. 5.3.2	Doveri.....	27
Art. 5.3.3	Composizione.....	27
5.3.3.1	Obbligatorietà.....	27
5.3.3.2	Esclusioni.....	27
5.3.3.3	Componenti effettivi.....	27
5.3.3.4	Componenti supplenti.....	27
5.3.3.5	Candidatura ed elezioni.....	27
Art. 5.3.4	La Responsabile dell'Organo di Controllo.....	27
Art. 5.3.5	Funzionamento.....	27
Art. 5.3.6	Riunioni.....	27
Sez. 5.4	L'Organo di Controllo e Revisione legale.....	27
Art. 5.4.1	Compiti.....	27
Art. 5.4.2	Doveri.....	27
Art. 5.4.3	Composizione.....	28
5.4.3.1	Obbligatorietà.....	28
5.4.3.2	Esclusioni.....	28
5.4.3.3	Componenti.....	28
Art. 5.4.4	La Responsabile dell'Organo di Controllo e Revisione legale.....	28
Art. 5.4.5	Funzionamento.....	28
Art. 5.4.6	Riunioni.....	28
Titolo 6.	Benemerienze e Controversie.....	28
Sez. 6.1	Controversie.....	28
Art. 6.1.1	Incarico a procedere.....	28
Art. 6.1.2	Esito di una controversia.....	28
Sez. 6.2	Benemerienze.....	29
Art. 6.2.1	Definizione.....	29
Art. 6.2.2	Tipologia.....	29
6.2.2.1	Menzione.....	29
6.2.2.2	Leone Arcobaleno.....	29
6.2.2.3	Socia Onoraria.....	29
Art. 6.2.3	Proposte.....	29
Art. 6.2.4	Concessione.....	29

Titolo 7. Disposizioni finali.....	29
Art. 7.1.1 Clausola compromissoria	29
Art. 7.1.2 Validità organi sociali per modifica statutaria.....	29
Art. 7.1.3 Abrogazione dei precedenti statuti.....	30
Art. 7.1.4 Disposizioni finali	30
Titolo 8. Legenda colori.....	30

Titolo 1. Definizioni

Sez. 1.1 Scopo

Art. 1.1.1 Denominazione e sede

- È costituita, l'associazione denominata: “Brianza Oltre l’Arcobaleno - Associazione di Promozione Sociale (o APS)” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
- L’acronimo “APS” potrà e dovrà essere utilizzato dall’Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
- L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
- L’associazione ha sede legale nel Comune di Monza e la sua durata è illimitata.
- Il trasferimento della sede legale all’interno della stessa provincia non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo che ne darà comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Direttivo stesso può inoltre, istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città

Art. 1.1.2 Finalità

- L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende promuovere la tutela dei diritti umani con particolare attenzione a quelli delle persone LGBT come definite nel regolamento (di seguito Comunità) e la lotta alle discriminazioni di genere, orientamento sessuale e fisiche.
- L’associazione si dichiara laica, non-violenta, pacifista, inclusiva, democratica, antifascista, antirazzista, antitotalitaria, antisessista che promuove la collaborazione tra persone, enti e associazioni, rigettando qualunque comportamento mafioso e si dichiara parte del movimento Lesbico, Gay, Bisessuale, Transgender, Pansessuale, Asessuale, Poliamoroso, Queer.

Art. 1.1.3 Uso del femminile

L’Associazione ha scelto nel suo statuto e nel suo regolamento di utilizzare la forma al femminile per comprendere tutti i generi

Sez. 1.2 Funzionamento

Art. 1.2.1 Regolamento associativo

L'associazione ha deciso di dotarsi di un regolamento associativo per organizzare le proprie attività

Art. 1.2.2 Modifiche al regolamento associativo

Il regolamento può essere modificato:

- o dal Consiglio Direttivo; in questo caso tale modifica sarà operativa immediatamente e andrà ratificata nella prima Assemblea utile
- o durante un'Assemblea

Sez. 1.3 Attività

Art. 1.3.1 Attività di interesse generale

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale elencate al c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 1.3.2 Impegno nelle attività

In particolare, l'associazione si propone di:

- aprire e gestire sportello di ascolto e di mutuo aiuto sul territorio della Brianza;
- creazione, promozione e gestione di iniziative sul territorio della Brianza relative all'editoria, cinema teatro e arti figurative, laboratori artistici, con particolare attenzione alla tematica dei diritti della Comunità;
- organizzare workshop scolastici ed extrascolastici, istituzione di sportelli informativi e di

mutuo aiuto, in collaborazione con gli istituti scolastici della Brianza, con particolare attenzione al contrasto al bullismo omobitransfobico;

- creazione di una casa di accoglienza per persone del Comunità in difficoltà;
- organizzare manifestazioni, workshop, eventi culturali, mostre, sul territorio della Brianza;

Art. 1.3.3 Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'Art.

1.3.1 Attività di interesse generale, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 1.3.4 Destinatari delle attività

Le attività di cui agli articoli precedenti sono svolte prevalentemente in favore della Comunità nel territorio di riferimento, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli stessi o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 1.3.5 Volontarie per eseguire le attività

- L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.
- Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 1.3.6 Personale per eseguire le attività

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 1.3.7 Raccolta fondi per le attività

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Titolo 2. Le associate (di seguito socie)

Sez. 2.1 Adesione

Art. 2.1.1 Chi può aderire

- Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- possono essere accettate socie minorenni previo consenso scritto rilasciato da chi ne ha la tutela legale
- possono aderire altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Art. 2.1.2 Chi non può aderire

- Chiunque faccia parte di un'associazione neofascista o contraria agli scopi associativi
- Coloro che sono state espulse dall'Associazione ad eccezione dell'esclusione per morosità (2.5.2.3 Esclusione per morosità)

Art. 2.1.3 Composizione

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Sez. 2.2 Tipologia di socie

Art. 2.2.1 Socie Ordinarie

- Le socie ordinarie sono tutte coloro che sono regolarmente iscritte secondo quanto stabilito in questo statuto, aderiscono ai principi associativi e si impegnano a rispettare statuto e regolamento
- Può partecipare all'Assemblea secondo quanto stabilito in questo Statuto all'Art. 3.2.5 Partecipazione e diritto di voto
- È tenuta al pagamento della quota associativa

2.2.1.1 Socie ordinarie morose

- Le socie ordinarie morose sono tutte le socie ordinarie che non hanno pagato il rinnovo della quota entro i termini stabiliti dal presente statuto.
- La socia ha al massimo 60 (sessanta) giorni di tempo per saldare la quota dallo scadere del giorno massimo di rinnovo. Dopo tale periodo di tempo la socia è esclusa dall'associazione e perde il titolo di socia

Art. 2.2.2 Socie Onorarie

- Le socie onorarie sono tutte coloro che hanno fornito un particolare contributo all'associazione e alle quali è stato concesso questo titolo in base a quanto stabilito in questo statuto
- Possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto.
- Non sono tenute al pagamento della quota associativa.
- Le socie onorarie rimangono tali a vita purché non vengano espulse o scelgano di non

aderire più all'associazione

Sez. 2.3 Diritti e Doveri delle socie

Art. 2.3.1 Nessuna Discriminazione delle socie e pari opportunità di partecipazione

- L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascuna socia escludendo ogni forma di discriminazione.
- L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza delle socie.

Art. 2.3.2 Diritti delle socie

- Avere disponibile sempre la copia di statuto e regolamento aggiornati (tramite mail o link)
- L'Associazione tutela la libertà di pensiero di ogni socia, ma l'impegna affinché le convinzioni politiche personali non ne influenzino l'attività associativa.
- Avere una copertura assicurativa RCT
- Partecipare a tutte le attività organizzate dall'Associazione
- Partecipare alle assemblee
- Usufruire di tutti i servizi che l'Associazione mette a disposizione alle socie.
- Avere una regolare quietanza al pagamento o rinnovo della quota associativa
- La socia può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento

Art. 2.3.3 Doveri delle socie

- I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale secondo quanto stabilito dall'assemblea. Inoltre, eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
- La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro e non oltre il primo mese dell'anno sociale, dopo di che diventerà socia morosa.
- La socia è tenuta a rispettare lo statuto e regolamento dell'Associazione
- La socia è tenuta a rispettare le norme democratiche, non violente e antifasciste dell'Associazione
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo

Art. 2.3.4 Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da

propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Sez. 2.4 Ammissione delle socie

Art. 2.4.1 Ammissione ed iscrizione delle nuove socie

- L'ammissione alla associazione di nuove socie è deliberata dal Consiglio Direttivo, nelle modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento.
- È facoltà del Consiglio Direttivo rifiutare l'ammissione di una nuova socia dandone motivazione in forma scritta
- Ogni nuova socia va registrata nel libro degli associati

Sez. 2.5 Perdita della qualifica di socia

Art. 2.5.1 Perdita della qualifica di socio

La qualità di socia si perde in caso di:

- Decesso
- Recesso da parte della socia
- Scioglimento dell'associazione
- Esclusione

Art. 2.5.2 Esclusione dal titolo di socia

2.5.2.1 Esclusione motu propria del Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo decide l'esclusione di una socia per violazioni gravi.
- Il Consiglio Direttivo ha tempo 15 giorni per comunicare alla socia la decisione presa.
- In tal caso la socia è esclusa immediatamente dall'Associazione.
- Ha tempo 30 giorni per presentare ricorso al Collegio dei Garanti

2.5.2.2 Esclusione per controversia

- In casi di controversie la socia può essere deferita al Collegio dei Garanti secondo l'Art. 6.1.1 Incarico a procedere
- Il Consiglio Direttivo, preso atto del parere del Collegio dei garanti, delibererà l'espulsione della socia
- Il tal caso la socia non è esclusa fino alla delibera del Consiglio Direttivo (punto precedente)

2.5.2.3 Esclusione per morosità

- La socia che risulta morosa per un periodo di tempo maggiore di quello riportato al comma 2.2.1.1 Socie ordinarie morose è esclusa automaticamente dall'associazione.
- In caso volesse riassociarsi dovrà seguire lo stesso percorso previsto per l'ammissione delle nuove socie come riportato nell'Art. 2.4.1 Ammissione ed iscrizione delle nuove socie

Titolo 3. Organi sociali

Sez. 3.1 Aspetti comuni di tutti gli organi ed incarichi

Art. 3.1.1 Composizione degli Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea delle socie;
- il Consiglio Direttivo;
- la Presidente;
- la VicePresidente
- La Tesoriera
- La Segretaria dell'Associazione
- l'organo di controllo e revisione legale dei conti, nei casi previsti dalla legge o l'organo di revisione contabile interno nei casi non previsti dalla legge;
- Il Collegio dei Garanti etico e morale

Art. 3.1.2 Definizione di incarichi

Tutto ciò che non è considerato organo nell'articolo precedente dello statuto, che è definito nel regolamento e che ha la responsabilità di un'attività o una azione

Art. 3.1.3 Decorrenza e caratteristiche di cariche ed incarichi

- Ogni Organo e incarico ha durata di due esercizi. Le nomine possono essere revocate, in qualsiasi momento, dall'organo che le ha conferite. Tale revoca deve essere adottata con provvedimento motivato.
- Fatta eccezione per l'organo di controllo, Tutti gli organi e gli incarichi all'interno dell'Ente hanno carattere volontaristico e pertanto sono gratuite. La gratuità non esclude un rimborso o un contributo alle spese vive sostenute e documentate nell'esercizio della carica e in accordo con il bilancio preventivo.
- Fatta eccezione per l'organo di controllo, Tutti gli organi e gli incarichi sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato con l'Associazione.

Art. 3.1.4 Principio di competenza degli organi ed incarichi

- Tutti gli organi dell'Ente, siano essi individuali o collegiali, devono agire, nelle materie di propria competenza, rispettando tutte le norme statutarie e regolamentari.
- Hanno la responsabilità verso l'Assemblea e l'organo che li ha nominati

Art. 3.1.5 Sedute e delibere di ogni organo

- Le sedute di ogni organo sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica. Vale a tal proposito anche la partecipazione mediante teleconferenza purché sia garantito il riconoscimento della socia.
- Le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti.

3.1.5.1 Delibere dell'Assemblea Straordinaria in caso di scioglimento

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi più uno (2/3) delle socie presenti

Art. 3.1.6 Votazioni

- Le votazioni di ciascun organo si svolgono di norma, per alzata di mano.
- Quando trattasi di elezioni o giudizi sull'operato di persone, escluse comunque le relazioni annuali, si effettua uno scrutinio segreto.
- In tutti i casi previsti è consentito l'utilizzo di strumenti di votazione elettronica che garantiscano il riconoscimento della socia e la segretezza del voto in caso di voto segreto.
- L'assemblea resta comunque libera di deliberare lo scrutinio segreto per tutte le votazioni.

Art. 3.1.7 Dimissioni

- Le dimissioni da qualsiasi Organo o incarico o funzione vanno motivate e fatte in forma scritta al Consiglio Direttivo
- non necessitano di accettazione
- non possono essere né ritirate, né tenute in sospeso, né respinte.
- il Consiglio Direttivo è obbligato a ratificare le dimissioni alla prima riunione utile.
- operano al momento in cui il Consiglio Direttivo le ratifica
- Il ruolo dimissionario verrà nominato in base alla competenza o alla prima Assemblea o al primo Consiglio Direttivo utili

3.1.7.1 Organi ed incarichi che restano validi in caso di dimissioni

Gli unici Organi ed incarichi che restano in carica nonostante le dimissioni e fino a nuova nomina sono:

- la Responsabile dell'Organo di Revisione interno
- la Responsabile dell'Organo di Controllo e Revisione legale

Sez. 3.2 Assemblea delle socie

Art. 3.2.1 L'Assemblea

- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutte le associate.
- Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.
- Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutte le socie.

Art. 3.2.2 Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e/o legge o l'organo di revisione contabile interno;
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Garanti etico morale
- approvare o modificare la quota sociale
- approvare il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, la relazione annuale del Consiglio Direttivo e il programma o progetto associativo
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

- Delibera su ogni argomento d'interesse generale ad essa demandato dal Consiglio Direttivo
- Delibera su ricorsi di socie, in caso di espulsioni motu proprio del Consiglio Direttivo
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 3.2.3 Competenze dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- approvare le modifiche dello statuto su proposta del direttivo;
- deliberare lo scioglimento, la liquidazione dell'associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.
- deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione

Art. 3.2.4 Convocazione dell'Assemblea

3.2.4.1 Chi può convocare l'Assemblea

L'Assemblea può essere convocata da:

- la Presidente dell'associazione motu proprio
- la Presidente dell'associazione su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) delle associate entro 10 giorni dalla richiesta
- la Presidente dell'associazione su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo entro 10 giorni dalla richiesta

3.2.4.2 Quando convocare l'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro 4 mesi dall'inizio dell'anno sociale, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

3.2.4.3 Contenuto della convocazione

- Nella convocazione andrà riportata se sono ammesse le deleghe alle socie che partecipano in modalità telematica
- Nella convocazione andrà riportato per quali organi è richiesta la candidatura e in quali tempi
- Nella convocazione andrà riportato l'ordine del giorno dell'Assemblea

3.2.4.4 Termini di convocazione

- In caso di utilizzo di PEO (posta elettronica ordinaria) o sistemi di chat/messaggistica elettronica (di cui si è certi della identità della persona) o telefax, l'assemblea può essere convocata entro 30 giorni prima. In questi casi la socia è tenuta a rispondere entro 7 giorni dall'avvenuta convocazione per certificare l'avvenuta ricezione. Nel caso ciò non avvenga la convocante dell'assemblea è tenuta ad utilizzare uno dei due metodi riportati nei punti successivi.
- In caso di utilizzo di Raccomandata con ricevuta di ritorno, l'assemblea può essere convocata entro 20 giorni prima

- In caso di utilizzo di PEC (posta elettronica certificata) o raccomandata consegnata a mano o altro mezzo elettronico che certifichi l'avvenuta ricezione, l'assemblea può essere convocata entro 10 giorni prima
- In caso di utilizzo misto di due o più metodi sopra esposti il tempo di convocazione è pari al massimo dei tempi di convocazione

Art. 3.2.5 Partecipazione e diritto di voto

3.2.5.1 Partecipazione

- Possono partecipare con diritto di parola tutte le socie regolarmente iscritte entro un giorno prima dell'Assemblea
- Possono partecipare con diritto di parola tutti gli organi ed incarichi nominati che non siano socie
- La socia morosa non ha diritto di partecipare in assemblea in alcun modo
- Possono partecipare con diritto di voto ed esprimere un voto tutte le socie maggiorenni (che abbiano compiuto 18 anni almeno il giorno dell'assemblea), e minorenni tramite chi ne ha tutela legale. In entrambi casi, le socie dovranno essere regolarmente iscritte entro 60 giorni prima della data dell'assemblea secondo Art. 2.4.1 Ammissione ed iscrizione delle nuove socie.
- Possono partecipare con diritto di voto ed esprimere due voti tutte le associazioni o gli enti regolarmente iscritte entro le tempistiche espresse nel punto precedente

3.2.5.2 Deleghe

- Ciascuna socia può delegare la sua partecipazione ad una altra socia ordinaria, purché maggiorenne
- La socia delegata può avere fino ad un massimo di due deleghe
- Le socie delegate potranno partecipare solo in presenza ovvero anche in modalità telematica purché si trovi la modalità per garantire la segretezza del voto con le deleghe e che al momento della convocazione questi sia dichiarato (Art. 3.2.4 Convocazione dell'Assemblea)

Art. 3.2.6 Validità dell'Assemblea

3.2.6.1 Quorum

- Il numero totale delle socie iscritti ai fini della validità assembleare è la somma delle socie ordinarie (maggiorenne o minorenni) che rispettano i requisiti espressi nell'Art. 3.2.5 Partecipazione e diritto di voto.
- Il numero dei presenti in assemblea corrisponde alla somma di:
 - Presenti in proprio
 - Delegati in presenza
 - Presenti tramite tele conferenza (ove prescritto)
 - Delegati tramite tele conferenza (ove prescritto)

3.2.6.2 Numero di associate presenti

- L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle socie presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle socie presenti in proprio o per delega. Le due convocazioni dovranno esser fatte in due giorni differenti
- L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi più uno (2/3) delle socie presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione della metà più uno delle socie presenti in proprio o per delega e in terza

convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. Le convocazioni andranno fatte in giorni diversi

3.2.6.3 La Commissione verifica poteri

- La commissione verifica poteri è nominata dalla Presidente dell'associazione
- La commissione verifica poteri è composta da:
 - un membro del Consiglio Direttivo
 - un membro dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e/o legge o l'organo di revisione contabile interno
 - un membro del Collegio dei Garanti etico e morale
- La commissione verifica poteri ha il compito di verificare la corretta presenza in proprio o in delega delle socie presenti, dichiarando la validità dell'assemblea

Art. 3.2.7 Funzionamento

3.2.7.1 Modalità operative

- La Commissione verifica poteri sente la disponibilità di socie alla candidatura di Presidente dell'Assemblea. La Presidente dell'Assemblea viene eletta a maggioranza con voto palese tra le socie che hanno dichiarato la loro disponibilità
- La Presidente dell'Assemblea sente la disponibilità di socie alla candidatura di una Segretaria dell'Assemblea. La Segretaria dell'Assemblea viene eletta a maggioranza con voto palese tra le socie che hanno dichiarato la loro disponibilità.
- La Presidente dell'Assemblea sente la disponibilità di socie alla candidatura di tre scrutatrici. Le Scrutatrici vengono elette a maggioranza con voto palese tra le socie che hanno dichiarato la loro disponibilità.
- La Presidente dell'Assemblea segue l'ordine del giorno
- Alla fine dell'Assemblea la Segretaria dell'Assemblea da lettura del verbale per approvazione
- La Presidente dell'Assemblea e la Segretaria firmano il verbale.
- l'Assemblea si può ritenere conclusa
- Il Verbale firmato è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.

Sez. 3.3 Il Consiglio direttivo

Art. 3.3.1 Definizione del Consiglio direttivo

- Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
- Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea.

Art. 3.3.2 Composizione del Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo po' essere composto da 3 o 5 o 7 o 9membri
- il numero di membri è stabilito dall'Assemblea

3.3.2.1 Incompatibilità al ruolo di membro del Consiglio Direttivo

Non possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

- Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- siano dipendenti in servizio dell'Associazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprono incarichi politici nei Parlamenti/consigli europei, nazionali, regionali, provinciali/città metropolitana, comunali;
- ricoprono la carica di amministratori di enti pubblici e loro partecipate;
- detengano cariche direttive di qualsiasi grado in altre associazioni nazionali ad identica tematica, o rappresentarle in maniera più ampia ed estesa, sia con titolo elettivo che con semplice, comprovato e pubblico riconoscimento;
- abbiano tra di loro rapporti di coniugio, parentela e/o affinità sino al secondo grado.

Art. 3.3.3 Responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo

- Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale e pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non si provi che i terzi ne fossero a conoscenza.
- Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 3.3.4 I compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è il massimo organo esecutivo dell'Associazione. I suoi compiti sono:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.
- Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri.
- Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche.
- Proporre la quota di associativa annuale.
- Redige e può approva il regolamento
- Redige l'aggiornamento dello statuto
- Redige i bilanci gestire la contabilità
- Redige il Programma di lavoro o il Progetto associativo
- Redige la Relazione annuale sulla base del proprio operato e del Programma o Progetto associativo
- Eleggere Presidente, Vicepresidente tra i membri del Consiglio Direttivo
- Eleggere Tesoriera, Segretaria preferibilmente tra i membri del Consiglio Direttivo
- redigere il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 3.3.5 Convocazione del Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 3.3.6 Funzionamento del Consiglio Direttivo

- Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto della presidente.
- Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale
- Il verbale è a disposizione delle socie presso la sede consultabile a richiesta

Art. 3.3.7 Decadimento di membri del Consiglio Direttivo

- Un membro del Consiglio Direttivo può essere dichiarato decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si sia reso assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.

Art. 3.3.8 Decadimento del Consiglio Direttivo

- per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti
- per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea

Sez. 3.4 La Presidente

Art. 3.4.1 Nomina

- La Presidente viene eletta a maggioranza dai membri del Consiglio Direttivo dopo la loro elezione durante l'assemblea.
- La Presidente non può essere Presidente di altre organizzazioni con finalità simili all'Associazione
- La votazione della Presidente viene effettuata con voto palese.
- È scelta tra i membri del Consiglio Direttivo

Art. 3.4.2 Compiti della Presidente dell'Associazione

La Presidente dell'Associazione è la legale rappresentante dell'Associazione. I suoi compiti sono:

- Deve custodire presso la sede legale i documenti ufficiali dell'Associazione.
- Gestisce, coordina e presiede il Consiglio Direttivo
- Rappresenta l'Associazione all'esterno.

- Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- Dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.
- Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
- Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva ad esclusione della espulsione dei soci.
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dalla Vice Presidente.
- Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma della Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Sez. 3.5 La Vice Presidente dell'Associazione

Art. 3.5.1 Nomina

- La Vice Presidente viene eletta a maggioranza dai membri del Consiglio Direttivo dopo la loro elezione durante l'assemblea.
- La votazione della Vice Presidente viene effettuata con voto palese.
- È scelta tra i membri del Consiglio Direttivo ad esclusione della Presidente dell'Associazione

Art. 3.5.2 Compiti della Vice Presidente dell'Associazione

La Vice Presidente dell'Associazione collabora attivamente con la Presidente dell'Associazione. I suoi compiti sono:

- Sostituisce la Presidente dell'Associazione in caso di assenza.
- Ne subentra in caso di dimissioni della Presidente dell'Associazione, con l'incarico di convocare il Consiglio Direttivo per la nomina della nuova Presidente dell'Associazione.

Sez. 3.6 La Tesoriera dell'Associazione

Art. 3.6.1 Nomina

- La Tesoriera viene eletta a maggioranza dai membri del Consiglio Direttivo dopo la loro elezione durante l'assemblea.
- La votazione della Tesoriera viene effettuata con voto palese.
- Non può essere la Presidente e della Vice Presidente dell'Associazione
- Può essere socia o non socia purché condivida le finalità dell'Associazione e in accordo con lo statuto e il regolamento della stessa.

Art. 3.6.2 Compiti della Tesoriera

La Tesoriera è la responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione. I suoi compiti sono:

- Se non è membro del Consiglio Direttivo può parteciparvi con diritto di parola ma senza diritto di voto
- Redige i bilanci in accordo con il Consiglio Direttivo e li presenta in Assemblea.
- Redige la relazione sul bilancio consuntivo con il Consiglio Direttivo e la presenta in Assemblea.
- Può partecipare alle riunioni dell'organo di controllo e revisione legale senza diritto di voto.
- Può operare sui conti correnti bancari associativi
- Aggiorna e redige il registro di entrate e uscite dell'Associazione
- Comunica regolarmente all'organo di controllo e revisione legale l'andamento della gestione amministrativa finanziaria e l'eventuale chiusura parziale dei bilanci
- La tesoriera uscente ha l'obbligo di formare, informare e rendersi reperibile per la tesoriera entrante nel mandato successivo

Sez. 3.7 La Segretaria dell'Associazione

Art. 3.7.1 Nomina

- La Segretaria viene eletta a maggioranza dai membri del Consiglio Direttivo dopo la loro elezione durante l'assemblea
- La votazione della Segretaria viene effettuata con voto palese.
- Non può essere la Presidente e della Vice Presidente dell'Associazione
- Può essere socia o non socia purché condivida le finalità dell'Associazione e in accordo con lo statuto e il regolamento della stessa.

Art. 3.7.2 Compiti della Segretaria

La segretaria è la responsabile della gestione documentale dell'Associazione. I suoi compiti sono:

- Se non è membro del Consiglio Direttivo deve parteciparvi con diritto di parola ma senza diritto di voto
- Redige i verbali del Consiglio Direttivo
- gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone la libera visione all'associata che lo richieda
- In caso di assenza può essere sostituita da un membro del Consiglio Direttivo nominato dalla Presidente dell'Associazione

Sez. 3.8 Organo di controllo e revisione legale

Tali Organi, sono regolamentati nel Titolo 5 Controllo e Revisione legale

Sez. 3.9 Il Collegio dei Garanti etico morale

Art. 3.9.1 Scopo

Il Collegio dei Garanti ha i compiti di:

- Deliberare sulle controversie e sull'esclusione del socio. Durante la gestione delle

controversie giudica le medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.

- Concedere benemerienze

Art. 3.9.2 Composizione

3.9.2.1 *Esclusioni*

i membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Revisione contabile interno o dell'Organo di Controllo o dell'Organo di Controllo e Revisione legale non possono essere membri del Collegio dei Garanti

3.9.2.2 *Componenti effettive*

Il collegio dei Garanti è composto da 3 socie elette in assemblea, le quali hanno ricevuto il maggior numero di voti

3.9.2.3 *Componenti supplenti*

- Le componenti supplenti sono 2 socie elette in assemblea, le quali hanno ricevuto il maggior numero di voti dopo le componenti effettive.

Art. 3.9.3 La Responsabile del collegio dei Garanti

Al suo interno il Collegio dei Garanti nomina a maggioranza una Responsabile che sarà la portavoce dello stesso nei confronti del Consiglio Direttivo e dell'assemblea. Tale nomina sarà poi ratificata dal Consiglio Direttivo.

Art. 3.9.4 Chiamata all'intervento

Il collegio dei Garanti è chiamato tramite la Responsabile in caso di:

- Controversie
- Benemerienze

Art. 3.9.5 Funzionamento e delibera

- Esso opera in maniera autonoma ed indipendente dall'Associazione
- Esso giudica solo con la presenza dei 3 membri che lo compongono. In caso di impedimento di uno o più membri effettivi è/sono convocato/i il primo o i primi membri supplenti, sempre in ordine di elezione o di nomina.
- Le sue riunioni sono segrete e possono essere tenuti dei verbali delle stesse
- Le decisioni verranno comunicate in forma scritta dalla Responsabile al Consiglio Direttivo per la ratifica
- Si impegna a decidere entro 30 giorni dalla chiamata

Titolo 4. Gestione contabile, finanziaria e dei documenti associativi

Sez. 4.1 I documenti associativi

Art. 4.1.1 Libri sociali

- L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - il libro degli associati;
 - il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo
- I libri al punto precedente sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo ad eccezione del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo che è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce
- I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
- Ogni verbale deve essere firmato sempre da una presidente e da un segretario, secondo quanto stabilito nel presente Statuto.

Sez. 4.2 La gestione contabile e finanziaria

Art. 4.2.1 Anno sociale

L'anno sociale va dal 1° gennaio e al 31 dicembre

Art. 4.2.2 Risorse economiche e mezzi finanziari

I mezzi finanziari di cui dispone l'Associazione per perseguire i propri fini, sono costituiti:

- dai contributi di Enti pubblici e privati anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- dai contributi di privati ed aziende;
- dai lasciti ed erogazioni liberali di associati e terzi e dalle donazioni inter vivos o mortis causa di beni mobili e/o immobili dei privati;
- dai contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
- dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- dal reddito dei beni patrimoniali;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- dalle quote di tesseramento pagate dalle socie ammesse a far parte dell'Associazione;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e previste dalla legge.
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 4.2.3 Le Sostenitrici

- Le sostenitrici sono persone o enti pubblici o privati che aderiscono ai principi associativi

e devolvono contributi economici a sostegno dell'attività associativa

- Possono partecipare all'assemblea come uditrici
- Per essere sostenitrici devono fare domanda al Consiglio Direttivo
- Hanno il diritto a ricevere informazioni regolare sull'andamento dell'associazione

Art. 4.2.4 Le Convenzioni

- Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
- Copia di ogni convenzione è custodita, a cura della Presidente dell'Associazione, presso la sede dell'Associazione.

Art. 4.2.5 Scritture contabili

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 4.2.6 Bilanci

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto. In particolare, l'associazione elabora:

- Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua
- Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
- La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
- Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4.2.6.1 Gestione finanziaria e bilancio preventivo

La gestione finanziaria dell'Associazione avviene secondo quanto approvato nel bilancio preventivo.

4.2.6.2 Approvazione dei bilanci

- La Tesoriera in accordo con il Consiglio Direttivo deve presentare ogni anno all'Assemblea:
 - il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario scaduto con la relazione dell'organo di controllo e revisione legale
 - il bilancio preventivo del successivo esercizio.
 - il bilancio sociale, ove richiesto
- Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea ordinaria.
- Il bilancio consuntivo è depositato presso la Sede centrale dell'Associazione, almeno venti giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socia.

- Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea ordinaria.
- Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio.
- Il bilancio sociale è approvato dall'Assemblea ordinaria.
- Il bilancio sociale è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio.

Art. 4.2.7 Esercizio finanziario

- L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno sociale.
- Dall'inizio dell'anno sociale fino all'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da parte dell'Assemblea è consentito l'uso di un esercizio provvisorio.

Art. 4.2.8 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4.2.9 Avanzi di gestione

Gli eventuali avanzi di gestione non possono essere ripartiti, anche indirettamente, fra le associate ma devono essere, obbligatoriamente, reinvestiti nelle attività istituzionali.

Art. 4.2.10 Devoluzione del patrimonio

- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.
- Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Titolo 5. Controllo e Revisione legale

Sez. 5.1 Limiti e tipologie di organo

In base al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. l'associazione Ha tre differenti limiti operativi per avere o meno un organo di controllo e revisione legale. In base ai suddetti limiti l'Associazione si impegna ad avere:

Art. 5.1.1 Limite inferiore con Organo di Revisione contabile interno

In caso di non superamento di limite riportato all'art. 30 (DLG 3/7/2017), l'Associazione sceglie di avere un organo di revisione contabile interno.

Art. 5.1.2 Limite intermedio con Organo di controllo e Organo di Revisione contabile interno

In caso di superamento del limite riportato all'art. 30 ma non del superamento del limite riportato all'art. 31 (DLG 3/7/2017), l'Associazione sceglie di avere contemporaneamente

- un Organo di Revisione Contabile Interno;
- un Organo di Controllo.

Art. 5.1.3 Limite superiore e Organo di Controllo e Revisione legale

In caso di superamento del limite riportato all'art. 30 e del limite riportato all'art. 31 (DLG 3/7/2017), l'Associazione sceglie di avere un unico Organo di Controllo e Revisione legale

Art. 5.1.4 Verifica dei limiti

È Compito della Presidente dell'associazione verificare tali limiti e durante la convocazione dell'Assemblea (Art. 3.2.4 Convocazione dell'Assemblea) indicare quali dei tre sono presenti per le rispettive e d eventuali candidature.

Sez. 5.2 Organo di Revisione contabile interno

Art. 5.2.1 Compiti dell'organo di Revisione contabile interno

I compiti sono:

- ha il controllo sull'adeguatezza dell'assetto contabile dell'Associazione.
- Verifica la relazione sul bilancio consuntivo
- Vigila sull'andamento delle operazioni di tesoreria;
- Verifica che le spese, comunque fatte, abbiano un contenuto di sana economia, senza entrare nel merito dell'opportunità della loro effettuazione;
- Verifica la corrispondenza di bilanci o conti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché la corretta documentazione degli atti amministrativi compiuti;
- Verifica almeno ogni quadrimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori;
- Effettua gli atti di ordinaria amministrazione qualora venga a cessare l'intero Consiglio Direttivo e lo stesso non vi provveda.
- Assiste al passaggio delle consegne tra il Tesoriere uscente ed il nuovo Tesoriere, con la modalità di cui al presente Regolamento;
- Sollecita la stesura dei bilanci e la presentazione degli stessi

Art. 5.2.2 Doveri

- I membri dell'organo di Revisione contabile interno sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio.
- I membri devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

Art. 5.2.3 Composizione

5.2.3.1 Esclusioni

I membri del Consiglio Direttivo non possono essere membri dell'Organo di Revisione contabile interno

5.2.3.2 Componenti effettivi

L'organo è composto da 3 membri effettivi eletti in assemblea, i quali hanno ricevuto il maggior

numero di voti

5.2.3.3 Componenti supplenti

L'organo è composto da 2 membri supplenti eletti in assemblea, i quali hanno ricevuto il maggior numero di voti dopo i componenti effettivi

5.2.3.4 Candidatura ed elezioni

- Possono candidarsi all'organo tutte le socie o non socie purché condividano le finalità dell'Associazione e in accordo con lo Statuto e il regolamento della stessa
- In caso di elezione di membri non socie dovranno sottoscrivere in forma scritta l'adesione allo Statuto ed al regolamento dell'Associazione

Art. 5.2.4 La Responsabile dell'Organo di Revisione contabile interno

Al suo interno, l'organo nomina a maggioranza una Responsabile che sarà la portavoce dello stesso nei confronti del Consiglio Direttivo e dell'assemblea. Tale nomina sarà poi ratificata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5.2.5 Funzionamento

- Esso opera in maniera autonoma ed indipendente dall'Associazione.
- Esso opera solo con la presenza dei 3 membri che lo compongono. In caso di impedimento di uno o più membri effettivi è/sono convocato/i il primo o i primi membri supplenti, sempre in ordine di elezione.

Art. 5.2.6 Riunioni

- L'organo deve riunirsi almeno ogni quadrimestre.
- Il Tesoriere può partecipare alle riunioni.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. Il revisore dissenziente può chiedere che siano inserite a verbale le sue osservazioni.
- Per ogni riunione deve essere redatto un verbale.

Sez. 5.3 Organo di Controllo

Art. 5.3.1 Compiti dell'Organo di controllo

I compiti sono:

- Controlla se i mezzi finanziari sono stati erogati per gli scopi statutari dell'Associazione.
- Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto, del Regolamento e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- Monitora dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Attesta che il Bilancio Sociale (ove richiesto) sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
- I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 5.3.2 Doveri

Gli stessi riportati all'Art. 5.2.2 Doveri

Art. 5.3.3 Composizione

5.3.3.1 *Obbligatorietà*

Almeno un membro deve avere le caratteristiche riportate all'art. 30 (DLG 3/7/2017).

5.3.3.2 *Esclusioni*

I membri del Consiglio Direttivo non possono essere membri dell'Organo di Controllo

5.3.3.3 *Componenti effettivi*

L'organo è composto da 3 membri effettivi eletti in assemblea, i quali hanno ricevuto il maggior numero di voti

5.3.3.4 *Componenti supplenti*

L'organo è composto da 2 membri supplenti eletti in assemblea, i quali hanno ricevuto il maggior numero di voti dopo i componenti effettivi

5.3.3.5 *Candidatura ed elezioni*

- Possono candidarsi all'organo tutte le socie o non socie purché condividano le finalità dell'Associazione e in accordo con lo Statuto e il regolamento della stessa
- In caso di elezione di membri non socie dovranno sottoscrivere in forma scritta l'adesione allo Statuto ed al regolamento dell'Associazione

Art. 5.3.4 La Responsabile dell'Organo di Controllo

Al suo interno, l'organo nomina a maggioranza una Responsabile che sarà la portavoce dello stesso nei confronti del Consiglio Direttivo e dell'assemblea. Tale nomina sarà poi ratificata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5.3.5 Funzionamento

Lo stesso riportato all'Art. 5.2.5 Funzionamento

Art. 5.3.6 Riunioni

- L'organo deve riunirsi almeno una volta all'anno.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. Il membro dissenziente può chiedere che siano inserite a verbale le sue osservazioni.
- Per ogni riunione deve essere redatto un verbale.

Sez. 5.4 L'Organo di Controllo e Revisione legale

Art. 5.4.1 Compiti

Congiuntamente gli stessi riportati all'Art. 5.2.1 Compiti dell'organo di Revisione contabile interno e all'Art. 5.3.1 Compiti dell'Organo di controllo

Art. 5.4.2 Doveri

Gli stessi riportati all'Art. 5.2.2 Doveri

Art. 5.4.3 Composizione

5.4.3.1 *Obbligatorietà*

Tutti i membri:

- devono avere le caratteristiche riportate all'art. 31 (DLG 3/7/2017)
- dovranno sottoscrivere in forma scritta l'adesione allo Statuto ed al regolamento dell'Associazione

5.4.3.2 *Esclusioni*

Le socie non possono essere membri dell'Organo di Controllo e Revisione Legale

5.4.3.3 *Componenti*

L'organo è composto da un membro monocratico o da una società di revisione nominata dall'assemblea

Art. 5.4.4 La Responsabile dell'Organo di Controllo e Revisione legale

Al suo interno, l'organo nomina una Responsabile che sarà la portavoce dello stesso nei confronti del Consiglio Direttivo e dell'assemblea. Tale nomina sarà poi ratificata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5.4.5 Funzionamento

Lo stesso riportato all'Art. 5.2.5 Funzionamento

Art. 5.4.6 Riunioni

Le stesse modalità riportate Art. 5.2.6 Riunioni

Titolo 6. Benemerenze e Controversie

Sez. 6.1 Controversie

- La controversia si avvia nel caso di non rispetto dello statuto o del regolamento dell'Associazione o delle leggi vigenti o in caso di lesione dell'immagine dell'Associazione da parte degli organi sociali o incarichi o delle singole socie
- La gestione delle controversie è affidata al Collegio dei Garanti

Art. 6.1.1 Incarico a procedere

- Le controversie sono avviate da:
 - il Consiglio Direttivo
 - Da almeno tre socie in forma palese
 - Enti o associazioni terze potranno avviare l'intervento tramite la Presidente
 - Da Singole socie sottoposte ad espulsione dal Consiglio Direttivo
- L'avvio deve
 - Essere fatte in forma scritta, identificabile e sottoscritta
 - Essere ampiamente motivata e documentata

Art. 6.1.2 Esito di una controversia

- Il Collegio dei Garanti è responsabile dell'analisi di una controversia in base all'incarico
- L'esito della controversia può essere

- Nessuna azione
- Ammonizione della socia
- Espulsione della socia

Sez. 6.2 Benemerenze

Art. 6.2.1 Definizione

L'attestazione di benemeranza è un riconoscimento che viene conferito a persone (anche socie), amministrazioni, enti, istituzioni o organizzazioni del Servizio Nazionale che dimostrano di aver partecipato con merito ad attività dell'Associazione.

Art. 6.2.2 Tipologia

Esistono le seguenti tipologie di benemerenze

6.2.2.1 *Menzione*

In caso di servizio e attività lodevole verso l'Associazione o la Comunità

6.2.2.2 *Leone Arcobaleno*

In caso di servizio e attività eccezionale verso l'Associazione o la Comunità

6.2.2.3 *Socia Onoraria*

In caso di servizio e attività di particolare importanza verso l'Associazione o la Comunità

Art. 6.2.3 Proposte

- Le Benemerenze sono proposte da:
 - Il Consiglio Direttivo che si impegna almeno una volta all'anno
 - Da almeno cinque socie in forma palese
- La Proposta deve
 - Essere fatte in forma scritta, identificabile e sottoscritta
 - Essere ampiamente motivata e documentata

Art. 6.2.4 Concessione

- Il Collegio dei Garanti è responsabile della concessione delle Benemerenze in base alle proposte.

Titolo 7. Disposizioni finali

Art. 7.1.1 Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto, e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, di cui uno nominato dal socio interessato, l'altro dal Consiglio Direttivo e il terzo di comune accordo dai due arbitri così nominati, e che giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Art. 7.1.2 Validità organi sociali per modifica statutaria

Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto

abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

Art. 7.1.3 Abrogazione dei precedenti statuti

Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Art. 7.1.4 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Titolo 8. Legenda colori

Aggiunto o modificato
Copiato dal regolamento